



il Direttore Generale non aveva poteri per impegnare l'ente in una materia in ordine alla quale si era già pronunciato in modo esplicito il Consiglio di Amministrazione e, comunque, poiché il Direttore Generale non aveva poteri per vincolare l'istituzionale protesta del Consiglio di Amministrazione di giudicare sulle ragioni della cessazione delle gestioni libere.

B) - Denuncia dell'Accordo 21 giugno 1944, data soprattutto la mancanza di durata dell'Accordo stesso

Il problema della denuncia della validità dell'Accordo 1944 va riguardato autonomamente rispetto agli atti amministrativi di cui si è detto sopra.

È stato già rilevato in altre occasioni che l'Accordo 21 giugno 1944 non contiene il termine della sua durata con conseguente violazione dell'art. 2041 cod. civ. - La mancanza di indicazione di tale elemento, ritenuto essenziale nel contratto collettivo, implicherebbe una fondamentale ragione di